



## ISTITUTO COMPRENSIVO “ERNESTO SCHIAPARELLI”

Sede Via Roma, 7 – 13897 – Occhieppo Inferiore (BI) - Telefono: 015 591791

Sedi staccate: Occhieppo Superiore, Pollone, Sordevolo

PEC: [biic80900x@pec.istruzione.it](mailto:biic80900x@pec.istruzione.it) – Posta ordinaria: [biic80900x@istruzione.it](mailto:biic80900x@istruzione.it) WEB: [www.icocchieppoinferiore.it](http://www.icocchieppoinferiore.it)

Occhieppo inferiore, 15/09/2021

*Alle famiglie  
Al personale educativo  
Al personale ATA  
Al personale interessato  
Al sito Web  
Agli atti*

### Comunicazione n. 5

#### Oggetto: Protocolli per il contrasto al Covid-19

Carissimi,

con il **Decreto Legge n. 111/2021** il Ministero dell’Istruzione ha definito le misure urgenti per l’esercizio in sicurezza delle attività scolastiche.

Il Decreto dispone che, sull’intero territorio nazionale e, per l’intero anno scolastico 2021/2022, per tutelare la sfera sociale e psico-affettiva, i servizi educativi e scolastici “*sono svolti in presenza*” nella speranza che non tornino a verificarsi condizioni sanitarie avverse che impongano deroghe temporanee. In tale malaugurata ipotesi e, in caso di quarantena di gruppi di classi e singoli alunni, per il tempo strettamente necessario, si avrà cura di assicurare il diritto allo studio attraverso il ricorso alla didattica digitale integrata.

Le misure di sicurezza da adottarsi per la ripresa in presenza delle attività scolastiche e didattiche risultano le seguenti:

- a) **l’obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie (mascherine)**, fatta eccezione per i bambini di età inferiore a sei anni unitamente ai soggetti con patologie o disabilità incompatibili con il loro uso; il corpo ispettivo dell’USR Piemonte ha specificato che la mascherina deve essere di tipo chirurgico. La scuola fornirà quotidianamente il dispositivo ai bambini;
- b) **il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro;**
- c) **il divieto di accesso o di permanenza ai soggetti con sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5°;**

In risposta ad alcuni quesiti il Ministero ha precisato quanto segue:

-**non risulta** necessario l’utilizzo della mascherina nella scuola dell’infanzia, anche per i piccoli che abbiano compiuto 6 anni;

-**risulta** necessario l’utilizzo della mascherina nella scuola primaria, anche per gli alunni con 6 anni non ancora compiuti.



## ISTITUTO COMPRENSIVO “ERNESTO SCHIAPARELLI”

**Sede** Via Roma, 7 – 13897 – Occhieppo Inferiore (BI) - Telefono: 015 591791

**Sedi staccate:** Occhieppo Superiore, Pollone, Sordevolo

PEC: [biic80900x@pec.istruzione.it](mailto:biic80900x@pec.istruzione.it) – Posta ordinaria: [biic80900x@istruzione.it](mailto:biic80900x@istruzione.it) WEB: [www.icocchieppoinferiore.it](http://www.icocchieppoinferiore.it)

In riferimento alla misurazione della febbre nulla varia rispetto al precedente anno scolastico. *“All’ingresso della scuola NON è necessaria la rilevazione della temperatura corporea. Chiunque abbia sintomatologia respiratoria e/o temperatura corporea superiore a 37.5°C dovrà restare a casa. Pertanto si rimanda alla responsabilità individuale rispetto allo stato di salute proprio o dei minori affidati alla responsabilità genitoriale”.*

Come già avveniva l’anno scorso, i genitori/tutori al mattino prima dell’inizio delle lezioni misureranno la temperatura ai propri figli e la segneranno quotidianamente sul diario dichiarando, per l’accesso a scuola, che la temperatura corporea non sia superiore ai 37,5°.

Il successivo e recentissimo **Decreto legge n. 122/2021** ha in parte modificato le regole per l’accesso alle strutture scolastiche non solo del personale interno (educativo, amministrativo e ausiliario), ma di tutti coloro che a vario titolo chiedano di entrare nella struttura.

Il decreto precisa che chiunque (visitatori, genitori, educatori, operatori del pre e post scuola, operatori della mensa, operai etc.) faccia richiesta di accesso alle strutture delle istituzioni scolastiche debba possedere ed esibire la certificazione verde COVID-19. La misura non riguarda gli allievi dell’Istituto e non si applica ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica.

**Quindi non sarà possibile a chiunque, fino a nuova comunicazione, accedere a qualunque titolo alle strutture scolastiche se sprovvisti del cd. green pass.**

Lo stesso decreto specifica altresì che nel caso in cui l’accesso alle strutture sia motivato da ragioni di servizio o di lavoro, la verifica sul rispetto delle prescrizioni del green pass debba essere effettuata anche dai rispettivi datori di lavoro.

Sicuro della vostra comprensione e della consueta collaborazione, auguro a tutti gli allievi, ai docenti e alle famiglie un buon anno scolastico.

Sarà mia cura comunicare tempestivamente eventuali variazioni o aggiornamenti.

Il Dirigente Scolastico

**Aldo Ferdani**

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993